
**Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore
a 40.000 euro**

Attuazione Legge regione Friuli Venezia Giulia art. 6, co. 41, lett. b) n. 14 del 2016

CIG Z1F1BA3860

Viste le richieste giunte, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in attuazione alla L.R. 14/2016, art. 6, comma 41, lettera b), ERT FVG specifica quanto segue:

1. Per mero errore materiale, il numero della Legge Regionale di riferimento è stato indicato erroneamente. L'affidamento in questione rientra nell'ambito dell'attuazione della Legge Regionale FVG n. 14 del 2016, art. 6, co. 41, lett. b).

2. A far data dal 27 luglio 2016, è entrato in vigore, così come previsto all'art. 24, co. 8 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 143 del 31 ottobre 2013, in materia di tariffe e corrispettivi per la progettazione.

La nuova normativa, in particolare, ai sensi dell'art. 1, co.3, stabilisce la facoltà e non l'obbligo di utilizzare i suindicati corrispettivi e solo ove motivatamente ritenuti adeguati ai fini dell'affidamento.

3. Considerato che la valutazione delle domande al fine dell'affidamento avverrà – come da bando – sulla base dei curricula vitae dei candidati e su eventuali offerte migliorative, si ritiene opportuno che ciascun candidato allegghi alla domanda e alle dichiarazioni prescritte come obbligatorie anche un breve curriculum o una presentazione aziendale che faccia riferimento in particolare all'esperienza maturata in settore analogo a quello oggetto dell'affidamento.

Analogamente, qualora vi fossero da parte del candidato offerte migliorative, anche economiche rispetto a quanto previsto dall'avviso, potrà essere allegato alla domanda un ulteriore documento.

Entrambi gli allegati di cui sopra potranno essere redatti su carta intestata del candidato e sottoscritti con firma digitale, anche "leggera", come per gli altri allegati.

4. Con riferimento all'Allegato 3 – DGUE, nella Parte IV – lettera C) va indicato l'importo delle prestazioni professionali svolte e non quello dei lavori. Inoltre, nella stessa sezione viene richiesto se l'impresa è in possesso di Certificazioni di Qualità o se vi sono organismi tecnici o figure professionali tecniche interne dedicate al controllo della qualità.